



FERMO AMBIENTE SERVIZI IMPIANTI TECNOLOGICI ENERGIA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PROCECEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI SABBIA DA RECUPERO PRESSO IL C.I.G.R.U.**

Sommario

Sommario	1
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2 Ammontare dell'appalto e modalità di affidamento.....	2
Art. 3 Materiale da fornire e quantità	3
Art. 4 Qualità del materiale fornito	3
Art. 5 Verifiche con prove di laboratorio.....	4
Art. 6 Luogo e modalità di consegna della fornitura	5
Art. 7 Tempi di consegna della fornitura.....	5
Art. 8 Penali	6
Art. 8.1 Penali in caso di ritardo	6
Art. 8.2 Penali per non conformità della fornitura.....	6
Art. 9 Risoluzione.....	7
Art. 10 Pagamenti.....	7
Art. 11 Validità e revisione prezzi	8
Art. 12 Sospensione dell'esecuzione del contratto	8
Art. 13 Subappalto.....	9
Art. 14 Garanzie definitive.....	9
Art. 15 Oneri a carico dell'appaltatore	10
Art. 16 Rappresentanza della Impresa aggiudicataria.....	10
Art. 17 Risoluzione delle controversie.....	10
Art. 18 Spese contrattuali.....	10
Art. 19 Codice Etico - Modello Di Organizzazione E Gestione Ex D.Lgs. N. 231/2001 - Piano Di Prevenzione Della Corruzione	11
Art. 20 Ulteriori disposizioni.....	11

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura ed il trasporto di sabbia da recupero per la realizzazione di parte delle opere previste dal progetto *“riprofilatura con aumento di volume e adeguamento capping di una porzione di discarica per rifiuti non pericolosi sita nel comune di Fermo, località San Biagio, all'interno del centro integrato di gestione dei rifiuti urbani (CIGRU)”*.

La realizzazione del capping sulla porzione della discarica individuata come “Corpo A” consiste nella copertura finale secondo quanto previsto dal D.Lgs 121/2020 - Attuazione direttiva (UE) 2018/850, relativa alle discariche di rifiuti che modifica la direttiva 1999/31/CE, che ha apportato modificazioni al D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36. L'Allegato 1, riferito all'Articolo 7 quinquies - Discariche per rifiuti non pericolosi, CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA, al punto 2.4.3 fissa i criteri per la copertura superficiale finale della discarica.

La sabbia fornita costituirà lo “strato di drenaggio del gas e di rottura capillare” previsto dalla suddetta normativa e dovrà provenire da attività di riciclo dei rifiuti inerti (comunemente denominata “sabbia riciclata”), di caratteristiche prestazionali descritte all'art. 4.

Allo stato attuale i riferimenti normativi per qualificare il recupero di tali rifiuti sono contenuti nel primo comma dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006, in cui si prevede che il recupero del materiale riciclato, per il quale viene a cessare la qualifica di rifiuto, soddisfa i requisiti tecnici stabiliti per gli specifici utilizzi, oltre al rispetto delle norme e degli standards applicabili ai prodotti.

Art. 2 Ammontare dell'appalto e modalità di affidamento

L'affidamento della gara avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (nel prosieguo “Codice”) con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice e nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'aggiudicazione dell'appalto sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo ex art. 108 comma 3 del Codice.

Il valore complessivo stimato della fornitura è pari a **€ 450.600,00** (IVA esclusa), di cui € 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione di possibili interferenze durante l'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, e conseguentemente non soggetti a ribasso, sono costituiti dalla formazione del personale impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto (€ 600,00). Gli oneri prevedono l'esecuzione di una riunione, tenuta da un responsabile della sicurezza dell'aggiudicatario, durante la quale verranno elencati i possibili rischi presenti presso gli impianti della Fermo Asite Srl all'interno dell'unità locale CIGRU e verranno illustrate le modalità di effettuazione delle operazioni di scarico del materiale fornito.

L'appalto è contabilizzato a misura ai sensi dell'art. 3 pertanto, fermo restando il prezzo unitario offerto in sede di gara, il corrispettivo varierà secondo la quantità effettiva di prodotti ordinati e regolarmente forniti.

L'importo offerto dall'Impresa si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere legato all'Appalto, nel pieno adempimento delle disposizioni di cui al presente Capitolato e della documentazione tecnica ad esso allegata, e completamente remunerativo per l'Impresa, la quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, per nessuna causa o sfavorevoli circostanze sopravvenute dopo la formulazione dell'offerta.

Sono da intendersi ricomprese nel prezzo offerto le seguenti prestazioni:

- la fornitura a regola d'arte dei prodotti richiesti, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente Capitolato;
- il trasporto fino al luogo di consegna all'interno del CIGRU;
- la consegna di tutta la documentazione (certificazioni, analisi, dichiarazioni, ecc) richiesta dal presente Capitolato;
- tutte le ulteriori prestazioni necessarie per l'esecuzione della fornitura a regola d'arte.

Art. 3 Materiale da fornire e quantità

Il prodotto da fornire è materiale proveniente dall'attività di riciclo dei rifiuti inerti (comunemente denominati "sabbia riciclata"), per lo strato di drenaggio del gas di discarica nella copertura finale (capping) del settore A della discarica della società Fermo Asite Surl, sita in località San Biagio del Comune di Fermo.

Lo strato di drenaggio dovrà estendersi su tutta la superficie interessata dall'intervento di capping pari a mq. 22.000 per uno spessore omogeneo di 0,50 m. Pertanto il quantitativo complessivo sarà pari a circa 11.000 mc, corrispondenti a circa 15.000 t.

La fornitura di ciascun carico di materiale sarà quantificata di volta in volta mediante doppia pesata (prima e dopo lo scarico) attraverso il sistema di pesatura ubicato all'interno del CIGRU.

Ai fini della fatturazione del materiale la Fermo Asite farà riferimento al peso netto verificato e non a quello riportato nel DDT del fornitore.

Art. 4 Qualità del materiale fornito

Il materiale di cui si richiede la fornitura deve risultare idoneo a quanto riportato nelle specifiche tecniche contenute delle autorizzazioni del progetto e di seguito riportate.

La sabbia riciclata deve provenire soltanto da impianti autorizzati o iscritti che operano ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto al punto 7.1, dell'allegato 1 – sub-allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 nonché nel rispetto dei limiti verificati in base all'allegato 3 del medesimo decreto e/o secondo le disposizioni di cui al decreto 27 settembre 2022, n. 152.

I lotti di materiale recuperati utilizzati per lo scopo non possono in alcun modo essere prodotti dal trattamento e/o dalla miscelazione con materiali provenienti da attività di recupero del conglomerato bituminoso.

Gli impianti di provenienza del materiale devono essere situati nei territori dei Comuni dei crateri dei sismi del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 (vedi allegato 2).

GRANULOMETRIA

Poiché il requisito principale richiesto al materiale è di tipo granulometrico, stante la necessità di garantire la transizione fra lo strato del biogas e i sottostanti rifiuti, i materiali riciclati da demolizione devono possedere le seguenti caratteristiche:

Granulometria:

Limo-argilla: max. 15% al passante 0,063 mm.

Sabbia: percentuale compresa tra 55% e 85% tra il passante 0,0063 mm. e 2,0 mm.

Ghiaia: min. 15%, max 30% al trattenuto 2,0 mm.

TEST DI CESSIONE

Ogni lotto di materiale deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri previsti dalla tabella all'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006, di seguito riportata.

Tabella test di cessione

Parametri	Concentrazioni limite
Nitrati	50 mg/l
Fluoruri	1,5 mg/l
Cianuri	50 microgrammi/l
Bario	1 mg/l
Rame	0,05 mg/l

Zinco	3 mg/l
Berillio	10 microgrammi/l
Cobalto	250 microgrammi/l
Nichel	10 microgrammi/l
Vanadio	250 microgrammi/l
Arsenico	50 microgrammi/l
Cadmio	5 microgrammi/l
Cromo totale	50 microgrammi/l
Piombo	50 microgrammi/l
Selenio	10 microgrammi/l
Mercurio	1 microgrammi/l
COD	30 mg/l
Solfati	750mg/l
Cloruri	750 mg/l
PH	5,5 < > 12,0

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN12457-2.

PERMEABILITA'

Il materiale, sottoposto a prova di permeabilità in cella edometrica, deve rispondere ai seguenti requisiti di permeabilità:

Coefficiente di permeabilità non inferiore a $1,0 \cdot 10^{-5}$ m/s con carico litostatico minimo di 40 KPa.

Il materiale consegnato, per tutta la durata della fornitura, dovrà essere sempre conforme alle caratteristiche tecniche richieste. In caso di non conformità del prodotto o di inidoneità all'uso previsto, la Fermo Asite si riserva la facoltà di non accettare il prodotto.

CERTIFICAZIONE CE

Il prodotto dovrà essere munito di Certificazione CE. L'attribuzione della marcatura CE deve essere riferita alla norma tecnica UNI EN 13242 che specifica l'idoneità richiesta per la realizzazione delle opere alle quali è destinato il materiale.

ATTO DI NOTORIETA'

Il materiale in uscita dall'impianto di recupero deve essere associato ad una dichiarazione di conformità (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà). Ogni lotto di materiale dovrà essere corredato della "Dichiarazione di Conformità" come da format presente nell'Allegato 3 al D.M. 152/2022 (Allegato 1). Anche nei casi in cui i materiali provengano da impianti autorizzati in regime semplificato risulta necessaria la redazione della Dichiarazione di Conformità.

Art. 5 Verifiche con prove di laboratorio

La qualità e le caratteristiche del prodotto fornito dovranno essere tali da poter assicurare continuativamente l'impiego per gli usi previsti.

A tale scopo, l'Impresa dovrà fornire la certificazione CE e le analisi del prodotto oggetto di fornitura.

Al fine di prevenire la disomogeneità dei materiali, viene prevista la caratterizzazione/analisi per singoli lotti di dimensioni massime pari a 4.000 tonnellate (circa 3.000 metri cubi) e la fornitura deve essere certificata per ogni singolo lotto (analisi granulometriche, test di cessione, permeabilità, atti di notorietà previsti all'art. 4).

La Fermo Asite si riserva, altresì, la facoltà di procedere a campione, durante tutta la fase di fornitura, al controllo del materiale presso laboratori analisi di sua fiducia: a tal fine la Fermo Asite provvederà, al momento delle consegne, a prelevare dei campioni di materiale da sottoporre a controllo.

Qualsiasi eventuale danno imputabile alla non idoneità del prodotto fornito sarà ad esclusivo carico dell'Impresa, salvo il diritto della Fermo Asite all'ulteriore risarcimento del danno subito.

I casi di non conformità, derivanti da verifiche a vista o da esiti di analisi, verranno debitamente comunicati all'Impresa, con le conseguenze di cui ai successivi art. 8 e 9.

Art. 6 Luogo e modalità di consegna della fornitura

La consegna del prodotto sarà effettuata presso la sede del CIGRU sito in Fermo – C.da San Biagio.

In caso di eventualità *non conformità* dei materiali forniti rispetto a quelli richiesti e/o rispetto ai requisiti di conformità e alle caratteristiche di cui al presente Capitolato, si procederà secondo quanto previsto dai successivi art. 8 e 9.

In fase di esecuzione della fornitura, è fatto obbligo all'Impresa di adottare ogni provvedimento e cautela necessari per garantire l'incolumità del personale della stessa Impresa e di persone terze.

Le operazioni di scarico del materiale dall'automezzo utilizzato per il trasporto alla zona di deposito devono essere effettuate da personale dell'Impresa; la responsabilità circa l'utilizzo degli idonei mezzi di protezione e tutela in termini di sicurezza sarà in capo all'Impresa. Durante le operazioni di scarico il personale di Fermo Asite non avrà alcun ruolo operativo, ma solo di supervisione e controllo.

La fornitura di ciascun carico di materiale sarà quantificata di volta in volta mediante doppia pesata (prima e dopo lo scarico) attraverso il sistema di pesatura ubicato all'interno del CIGRU.

L'Impresa, per le consegne considerate non accettabili, dovrà provvedere in via di urgenza, entro il termine massimo di 36 ore dalla comunicazione, inviata con qualsiasi mezzo dalla Fermo Asite, alla loro sostituzione, senza che ciò determini il riconoscimento di un ulteriore compenso all'Impresa.

Art. 7 Tempi di consegna della fornitura

Le consegne del materiale dovranno essere eseguite nel rispetto del programma settimanale e delle scadenze parziali prefissate dalla Fermo A.s.i.t.e, che saranno comunicate all'Impresa telefonicamente o tramite posta elettronica.

La quantità totale del materiale è orientativamente quella riportata nell'art. 3.

L'intero quantitativo dovrà essere consegnato entro 3 mesi dall'aggiudicazione della gara e secondo le seguenti scadenze principali:

- 6.000 t entro il termine del primo mese dall'aggiudicazione;
- 5.000 t entro il termine del secondo mese dall'aggiudicazione;
- 4.000 t entro il termine del terzo mese dall'aggiudicazione.

All'interno di ciascun mese saranno definiti programmi settimanali.

Resta ferma la facoltà della Fermo Asite di richiedere variazioni al programma settimanale concordato, sia in aumento che in diminuzione. Le suddette variazioni saranno comunicate all'Impresa con almeno 24 ore di anticipo.

L'Impresa dovrà garantire la regolare esecuzione della fornitura in modo continuativo anche nel periodo di agosto.

Il mancato rispetto dei termini concordati nella programmazione settimanale, che determini la mancata consegna nei giorni prestabiliti, costituisce una *non conformità*.

I casi di non conformità, derivanti dal mancato rispetto dei tempi di consegna, verranno debitamente comunicati all'Impresa, con le conseguenze di cui ai successivi art. 8 e 9.

E' onere dell'Impresa comunicare l'avvenuta ultimazione della fornitura al direttore dell'esecuzione, il quale provvederà, salvo il caso di eventuali contestazioni, all'emissione del certificato di ultimazione.

Art. 8 Penali

Art. 8.1 Penali in caso di ritardo

Qualunque causa di ritardo nella consegna delle singole forniture dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Impresa alla Fermo Asite: tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini, né ha da valere come giustificazione del ritardo.

In caso di mancato rispetto dei termini per le singole subforniture di cui all'art. 7, salvo casi di forza maggiore non imputabili all'Impresa (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incidenti stradali durante il trasporto, ecc.), ai sensi dell'art. 126 del Codice la Fermo A.s.i.t.e. si riserva il diritto di applicare penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, sia per la ritardata consegna della fornitura che per una sola parte di essa, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il valore complessivo delle penali applicate non può comunque superare il 10% dell'importo contrattualmente previsto.

Resta altresì salvo il diritto della Fermo Asite di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale o in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio della Fermo Asite possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura, previa contestazione scritta inviata con raccomandata a/r o pec, senza che la Impresa aggiudicataria possa per ciò pretendere indennizzo alcuno.

Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture emesse a pagamento.

Qualora il ritardo dovesse superare i 3 giorni, la Fermo Asite potrà approvvigionare il materiale richiesto presso altro fornitore ed addebitare alla Impresa aggiudicataria inadempiente le maggiori spese sostenute, senza dare prova del danno subito per la mancata consegna.

Art. 8.2 Penali per non conformità della fornitura

Laddove dall'esito delle verifiche di cui all'art. 5, quarto periodo, emergesse un giudizio di non idoneità, la Fermo Asite potrà rifiutare le corrispondenti partite in consegna, con addebito all'Impresa dei costi di ritiro di tali partite, degli eventuali danni causati, nonché del corrispondente approvvigionamento presso altro fornitore.

Qualora, per necessità contingenti, la Fermo Asite avesse provveduto ad utilizzare il prodotto fornito prima dell'esecuzione delle analisi di laboratorio, o prima dei risultati delle stesse, e dai risultati emergessero non conformità rispetto alle specifiche tecniche richieste, verrà applicata all'Impresa una penale pari al 5% dell'importo della singola fornitura.

Per quanto non espressamente previsto in merito alla disciplina di applicazione delle penali, si rimanda al precedente art. 8.1.

Art. 9 Risoluzione

Sono considerate non conformità:

- la non corrispondenza del prodotto fornito alle caratteristiche di cui all'art. 4, all'esito di analisi effettuate a campione dalla Fermo Asite (*cfr. art. 5*);
- il mancato rispetto da parte dell'Impresa dei termini concordati nella programmazione settimanale, che determini la mancata consegna del prodotto entro i termini prestabiliti (*cfr. art. 7*).

Nel caso in cui si verifichino più di cinque non conformità, la Fermo Asite si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ferma restando l'applicazione delle penali previste e disciplinate all'art. 8.

Oltre alle ipotesi espressamente previste nel presente Capitolato, la Fermo Asite si riserva il diritto di risolvere il contratto in tutti i casi di evidente inadempimento agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, ovvero quando l'Impresa si dimostri gravemente negligente o incapace di garantire la fornitura oggetto del presente Capitolato anche in termini di sicurezza, e comunque in tutti i casi in cui, per causa imputabile all'Impresa, si sia arrecato un pregiudizio alla Fermo Asite.

In ogni caso la risoluzione avrà per effetto l'immediato incameramento della cauzione, l'applicazione delle penali previste, salvo comunque il diritto di richiedere all'Impresa il risarcimento degli ulteriori eventuali danni e spese che la Fermo Asite dovesse sostenere per affidare ad un'Impresa terza la fornitura oggetto dell'appalto, o la parte rimanente di essa.

Inoltre, costituisce causa di risoluzione automatica del contratto il caso in cui intervengano modifiche normative di livello comunitario, nazionale o regionale, per effetto delle quali vengano meno in capo alla Fermo Asite le condizioni per la gestione del CIGRU: in detta eventualità, l'Impresa avrà diritto a ricevere i corrispettivi per le forniture effettuate fino a quel momento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rimanda all'art. 122 del Codice.

Art. 10 Pagamenti

L'Impresa dovrà emettere le fatture mensilmente, in relazione alle forniture effettivamente eseguite, come risultanti dai documenti di trasporto e all'esito della doppia pesata.

Le fatture dovranno riportare il CIG, l'IBAN, i quantitativi delle singole forniture ed eventuali dati/riferimenti che potranno essere preventivamente comunicati dalla Fermo Asite.

Il pagamento avverrà con bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese, previa autorizzazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 e dell'art. 1 DL 50/2017, la Fermo Asite, in qualità di società controllata dal Comune di Fermo, è soggetta all'applicazione dello split payment, pertanto nelle fatture emesse nei confronti della stessa dovrà essere riportata la dicitura "scissione dei pagamenti".

Il Codice di fatturazione elettronica è il seguente: T04ZHR3.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai

sensi dell'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, la Impresa aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art. 3, co. 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co. 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 11 Validità e revisione prezzi

I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Impresa dal presente Capitolato e dagli altri documenti contrattuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione delle forniture, siano rilevabili dagli allegati, oppure che, pur specificati nella descrizione delle forniture, non siano rilevabili dagli allegati.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, si stabilisce che qualora in corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, l'Impresa ha la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

In tal caso la Fermo Asite conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi che incidono sul contratto aggiudicato, tenendo conto degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, indicati nell'art. 60 c. 3 lett. b).

Qualora la Fermo Asite ritenesse di accogliere la richiesta di revisione dei prezzi, questi saranno aggiornati, nella misura dell'80% della sola eccedenza del 5% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Sulle richieste avanzate dall'Impresa la Fermo Asite si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'Impresa il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Art. 12 Sospensione dell'esecuzione del contratto

Qualora sopravvenute circostanze particolari o cause di forza maggiore impediscano la temporanea regolare esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando in apposito verbale le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

E' ammessa altresì la sospensione da parte del RUP per ragioni di necessità di pubblico interesse.

Nel verbale il Direttore dell'esecuzione indica le prestazioni già effettuate e le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri.

Venute meno le cause di sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige il verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, contenente il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rimanda all'art. 121 del Codice.

Art. 13 Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

E' fatto divieto all'Impresa di cedere il contratto, ai sensi dell'articolo 119 del Codice. Sono fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del Codice.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 12 del Codice, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e dell'allegato II.14 del Codice (che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti).

In caso di inadempimento da parte dell'Impresa ai suddetti obblighi, la Fermo Asite, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 14 Garanzie definitive

L'Impresa si impegna a costituire una garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

L'Impresa sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni anche di natura ambientale, che dovesse arrecare, durante l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, ai beni di Fermo Asite.

Rimane inteso che l'Impresa risponderà di qualsiasi danno provocato per fatto proprio o dei propri dipendenti alle persone e alle cose durante l'esecuzione della fornitura affidata con il presente appalto, esonerando da ogni responsabilità la Fermo Asite.

L'Impresa è direttamente responsabile per i danni, o per le parti di danni, cagionati dall'esecuzione non a regola d'arte delle presentazioni oggetto del presente appalto, o in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato e/o dalla normativa vigente, o per averle eseguite in ritardo.

A tal fine l'Impresa dovrà essere consegnare alla Fermo Asite almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura un'adeguata polizza assicurativa (con relativa attestazione di pagamento del premio), che assicuri la Fermo Asite contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura del presente appalto. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo contrattuale, con un massimale minimo di € 500.000,00 per sinistro.

Tale polizza dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

Nella suddetta polizza devono essere ricompresi anche i danni da inquinamento ambientale, ovvero i danni determinati in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualsiasi natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dalla movimentazione dei prodotti, anche se appartenenti a sub fornitori dell'Impresa aggiudicataria.

Art. 15 Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, sono a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione delle prestazioni in conformità alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d'arte, con facoltà di richiesta al direttore dell'esecuzione di tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dalle norme del capitolato e/o dai documenti di gara;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Fermo Asite, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative a termini di contratto, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa;
- c) l'adozione delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Impresa aggiudicataria, restandone sollevata la Fermo Asite.

Art. 16 Rappresentanza della Impresa aggiudicataria

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto alla Fermo Asite, 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, il nominativo del Referente Tecnico che assume la rappresentanza dell'Impresa stessa ed il nominativo del sostituto, per le ipotesi di suo impedimento o assenza.

Il Referente Tecnico dovrà avere completa conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, dovrà essere soggetto professionalmente idoneo e dovrà essere sempre reperibile telefonicamente.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Fermo Asite

Il Referente tecnico o il suo sostituto avrà l'obbligo di presenza nel luogo ove si svolgono le forniture appaltate, su specifica richiesta della Fermo Asite.

Ad essi, e solo ad essi, la Fermo Asite comunicherà ogni disposizione, anche verbale, attinente l'esecuzione delle attività in appalto.

Art. 17 Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro di Fermo.

Art. 18 Spese contrattuali

Eventuali spese per tasse di registro e di bollo, come ogni altro onere o diritto inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

Art. 19 Codice Etico - Modello Di Organizzazione E Gestione Ex D.Lgs. N. 231/2001 - Piano Di Prevenzione Della Corruzione

Con la partecipazione alla presente procedura l'Impresa dichiara di aver preso visione e di accettare il contenuto del Codice Etico, del Modello 231 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del patto di integrità, pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale www.asiteonline.it

Art. 20 Ulteriori disposizioni

La Fermo Asite si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione, senza che le Imprese partecipanti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si informa che il titolare del trattamento dati è la Fermo Asite.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del *General Data Protection Regulation* (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (Regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto ed ove ancora applicabile, del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle fasi di gara nonché per la stipula ed esecuzione del contratto di appalto.

Il RUP